

CAMERA DEI DEPUTATI N. 203

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARMATO, STORTI, SCALIA, SINESIO, CANESTRARI, ISGRÒ

Presentata il 10 luglio 1963

**Passaggio nella carriera corrispondente alle mansioni espletate
di dipendenti postelegrafonici**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che ci premuriamo di presentare tende a sanare alcune ingiustizie perpetrate ai danni di una benemerita categoria di lavoratori postelegrafonici.

Si tratta di personale che per sopperire alle indilazionabili esigenze dei servizi della Amministrazione postale-telegrafica, è stato utilizzato per lungo tempo nello svolgimento delle mansioni specifiche della carriera esecutiva.

Solo parte di tale personale ha già ottenuto la sistemazione in ruolo organico della carriera esecutiva e, nei casi in cui tale siste-

mazione si è verificata, ciò è avvenuto senza tener conto dei lunghi periodi di servizio prestato con mansioni proprie della carriera esecutiva.

Riteniamo che la presente proposta di legge se approvata, consentirà di sanare in misura appena adeguata le sperequazioni che finora si sono dovute registrare.

L'onere è irrilevante e rientra nei provvedimenti previsti dalla presente proposta di legge, nei limiti di spese sostenibili dal bilancio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni che abbia svolto o svolga mansioni proprie della carriera esecutiva, e che abbia ottenuto od ottenga l'inquadramento nella qualifica iniziale della carriera esecutiva a norma delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1958, n. 119, e successive integrazioni e modificazioni, riporta nella qualifica di ufficiale di 3^a classe od equiparata, l'anzianità maturata nelle mansioni proprie della carriera esecutiva.

Tale anzianità è utile ai fini della promozione alla qualifica di ufficiale di 2^a e 1^a classe ed equiparata, nonché per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

ART. 2.

Gli idonei non utilmente collocati nella graduatoria dei concorsi per titoli banditi in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, sono nominati ufficiali di 3^a classe o a qualifiche equiparate.

Il personale di cui al precedente comma è inquadrato in ruolo con effetto dal 1^o luglio 1961 o dalla data di assunzione in servizio se successiva; in ogni caso la decorrenza economica non può aver effetto da data anteriore a quella del compimento di un biennio di mansioni esecutive.

Gli impiegati inquadrati in applicazione del presente articolo sono collocati in ruolo, ove occorra anche in soprannumero, in relazione alla data dalla quale decorrono gli effetti economici, dopo l'ultimo iscritto.

Gli eventuali posti in soprannumero saranno assorbiti dalle normali vacanze in ruolo o da successive leggi di ampliamento d'organico.

Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1.

ART. 3.

All'onere derivante dalla presente legge, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni provvederà con le proprie disponibilità di bilancio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.